

Albo - 2752

COMUNE DIAMANTE



COMUNE DI DIAMANTE


(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO PER LA OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER
INTERVENTI EDILIZI**

Approvato con delibera consiliare n. 28 del 04.07.2012

Publicato all'albo Pretorio dal _____ al _____

Il Segretario Comunale



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO

SETTORE URBANISTICA – DEMANIO - PATRIMONIO

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/877512 - Fax 0985/81539-81021

Posta certificata ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it

E-mail ufficiourbanistica.diamante@gmail.com codice fiscale Partita Iva 00362420788

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER INTERVENTI EDILIZI

Art. 1

Disposizioni generali

1. Con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitù pubblica finalizzata all'esecuzione di interventi edilizi su manufatti di qualsiasi genere e natura deve farne apposita domanda indirizzata al Comune.

2. La domanda, deve contenere:

- le generalità complete;
- la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
- la specifica individuazione del bene o del suolo o sottosuolo o soprassuolo pubblico oggetto della concessione;
- l'esatta dimensione della superficie che si intende occupare;
- la durata dell'occupazione;
- l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico nonché l'attività che si intende svolgere su detti beni;

- l'esatta descrizione delle opere o dell'impianto eventualmente da realizzare;
 - una dichiarazione che attesti che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune di Diamante intendesse imporre a tutela del decoro urbano e della sicurezza stradale;
 - elaborati sufficienti che identifichino le opere da eseguire;
3. Il Comune potrà, all'esito dell'istruttoria, imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Per le domande si rinvia a quanto previsto nel vigente regolamento COSAP ;
2. Il rilascio del provvedimento di concessione deve essere subordinato anche al preventivo pagamento della tassa occupazione suolo pubblico secondo le tariffe vigenti al momento della domanda , per il periodo e la superficie richiesta , alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) per un importo stabilito dall'Ufficio tecnico Settore Lavori Pubblici in relazione alla particolarità della singola occupazione e per una durata tale da coprire l'intera durata dell'occupazione aumentata di un anno, con funzione di garanzia dei danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico o dai danni che potrebbero essere arrecati alla cosa pubblica.
3. In luogo della garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 4, il competente ufficio comunale, in ipotesi di occupazione temporanea, può chiedere un preventivo deposito cauzionale per un ammontare determinato dall'ufficio tecnico Settore Lavori Pubblici. Detto deposito sarà restituito, senza interessi, dopo la scadenza della concessione ed entro il termine di dieci giorni dalla data della verifica da parte del medesimo ufficio tecnico della inesistenza di danni al patrimonio comunale.
4. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più persone in forma temporanea, il Comune assegnerà le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande. Per le domande presentate nello stesso giorno, si procederà mediante sorteggio.

Art. 5

Regolamentazione per le occupazioni

1. L'occupazione di suolo pubblico, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche e della programmazione dei lavori pubblici, è consentita negli spazi e nelle modalità di cui in seguito:
 - a) nelle aree pedonali;
 - b) lungo i marciapiedi aventi larghezza minima di 4 metri;
 - c) sulle strade dotate di marciapiedi in ambo i lati della carreggiata;
 - d) negli spazi delle aree adibite a parcheggio;
 - e) Parchi e giardini;
2. Le occupazioni in contesti contrassegnati da consistenti flussi veicolari, non possono essere concesse in spazi che non garantiscono l'esercizio delle funzioni (sosta, carico e scarico merci) in condizioni di sicurezza.
3. Nelle aree pedonali, in relazione alla sezione dei percorsi, le installazioni dovranno garantire la continuità ed il regolare flusso pedonale ed inoltre non dovranno alterare pregiudizialmente la configurazione dello spazio. Inoltre le occupazioni di suolo pubblico isolate nelle aree pedonali devono rispettare distanze che saranno prescritte preliminarmente al rilascio della relativa autorizzazione dall'ufficio tecnico Settore Lavori Pubblici.

4. L'occupazione delle installazioni lungo i marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza all'esercizio commerciale e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri , qualora il marciapiede dovessero avere una larghezza inferiore a mt. 1,00- 1,50 , il committente dovrà assicurare il passaggio dei pedoni creando percorsi alternativi che siano realizzati in sicurezza secondo le vigenti disposizioni di legge , da concordare preliminarmente sia con l'ufficio tecnico settore lavori pubblici che con il comando della Polizia Municipale.

Art. 6 **Contenuto dell'atto di concessione**

1. Nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione esplicitando il giorno di inizio e di fine della stessa, la ubicazione e la superficie dell'area concessa, le eventuali prescrizioni nonché l'ammontare del canone dovuto .

2. L'atto di concessione contiene le seguenti prescrizioni:

- Le concessioni hanno carattere soggettivo e non possono essere cedute se non preventivamente comunicato al comune di Diamante Ufficio di Polizia Municipale ;
- Ai concessionari è vietato di alterare in ogni modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, impone al concessionario la prestazione di una cauzione;
- I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata, le aree pedonali antistanti per una distanza di dieci volte.

3. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 7 **Occupazioni d'urgenza**

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori, per il verificarsi di situazioni di emergenza, per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche, in casi di calamità, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dal soggetto responsabile anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nelle 48 ore seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, secondo le modalità previste dai precedenti articoli.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione. In caso non si rilevino le ragioni di urgenza, si provvede ad ordinare la rimozione ed al pagamento della tassa per la pregressa occupazione.

Art. 8 **Divieto temporaneo di occupazione**

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità. Il Sindaco, così come stabilito dall'art. 8 del Capo IV del DL 187/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza urbana", può: emanare atti che gli sono

attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, svolgere funzioni affidate dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, vigilare su tutto ciò che interessa la sicurezza e l'ordine pubblico.

2. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia con le Forze di Polizia Statale, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno

Art. 9 Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- realizzazione dell'occupazione e/o utilizzazione dell'area e dello spazio concesso, in modo difforme dalle prescrizioni dell'atto di concessione;
- mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- violazione degli obblighi posti al concessionario dall'atto di concessione;
- violazioni di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

2. La tassa già assolta per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, non sarà restituita.

Art. 10 Revoca della concessione

1. Il Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per motivazioni d'urgenza di cui all'art.7, per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art.5 e 12 può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi o di qualsiasi indennità.

3. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nello stato originario con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

4. Il Comune dispone la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, con conseguente obbligo di rimozione e rimessa in pristino stato a cura e spese del concessionario, qualora lo stesso non provveda alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti o delle opere eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione.

Art. 11 Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 180 giorni prima della scadenza.

Art. 12 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni difforme dalle disposizioni dell'atto di concessione, che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale ordina agli occupanti la rimozione, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso

infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

3. Per le occupazioni abusive può essere presentata domanda di sanatoria entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento; ovvero, entro lo stesso termine, dall'accertamento da parte dell'autorità comunale competente dell'occupazione o della trasformazione dell'area.

4. Fermo restando la verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione in sanatoria, la stessa è subordinata oltre agli adempimenti previsti dal presente regolamento, al pagamento a titolo di sanzione di un importo pari al doppio della tariffa annua ordinaria, relativa al suolo pubblico occupato a partire dalla data di occupazione, ovvero al pagamento di una sanzione pari alla tariffa ordinaria annua qualora il richiedente abbia assolto negli anni di occupazione abusiva al canone relativo, tali sanzioni si applicano per una retroattività non superiore a cinque annualità.

La domanda di sanatoria, deve contenere tutta la documentazione prevista dall'art.3 secondo comma del presente regolamento.